

Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive

Parere n. 10-2004

MASSIMA

La mancanza di interesse all'acquisizione del parere originariamente richiesto, manifestata a seguito della richiesta di informativa formulata nel rispetto della procedura dettata dal comma 13 dell'art. 5 del DM n. 194 del 13 giugno 1997, rende la richiesta medesima inammissibile.

TESTO

IL COMITATO

Rilevato preliminarmente che:

- In data ----- la X s.r.l. (di seguito "X" ovvero "società") ha rivolto alla Direzione generale delle entrate della ----- un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 21 della l. n. 413 del 1991;
- La predetta Direzione, quindi, in data ----- ha inoltrato l'istanza alla competente Direzione generale centrale dell'Agenzia delle entrate, la quale, peraltro, su di essa non si è pronunciata nei 60 giorni dal ricevimento;
- La X si è quindi rivolta a questo Comitato, ai sensi del medesimo art. 21 della l. n. 413, con nota del -----, riproponendo identica istanza;
- La società ha esposto di aver affidato alla "export company" (ovvero, come pure denominabile, "export enterprise") Y Ltée, residente a Mauritius, e dunque in uno dei paesi a fiscalità privilegiata individuati col d.m. 23 gennaio 2002, un "appalto nella lavorazione di capi d'abbigliamento";
- La società ha soggiunto che la contraente estera esercita prevalentemente ed effettivamente attività commerciale nel suo Paese (come rilevabile dalla copia del suo atto costitutivo e del suo statuto, dal relativo "certificate of incorporation" - dal quale emerge che l'impresa è iscritta, con la forma della società per azioni, nel locale, omonimo registro a decorrere dal ----- -, dalla copia di una coerente dichiarazione scritta resa dai suoi legali rappresentanti nonché dalla copia del suo ultimo bilancio d'esercizio, approvato il 29 aprile 2002: documenti, questi, allegati tutti all'istanza di interpello) e che il rapporto commerciale con la medesima contraente presenta, per essa, valide ragioni economiche, tenuto conto che i corrispettivi praticati per la lavorazione dei capi d'abbigliamento sono mediamente inferiori del 33 per cento rispetto a quelli praticati da analoghi fornitori nazionali;
- La società ha specificato che la validità delle ragioni economiche starebbe, in particolare, nel fatto che i prezzi d'acquisto dei capi d'abbigliamento, sensibilmente contenuti, permettono alla X di praticare sul mercato, a propria volta, prezzi di rivendita contenuti ed inferiori a quelli della propria concorrenza;
- La società ha conseguentemente concluso nel senso che ricorrerebbero, nel caso di specie, i presupposti stabiliti dall'art. 76 (combinato disposto dei commi 7-bis e 7-ter) del Tuir, e che dunque le dovrebbe essere consentito procedere alla deduzione delle spese connesse all'esecuzione del contratto stipulato con la residente estera, e ciò non soltanto con riferimento ai

periodi imposti trascorsi ma anche per tutti quelli futuri, durante i quali il contratto stesso continuerà a vigere;

- La Direzione centrale normativa e contenzioso della Agenzia delle entrate si è poi espressa sulla originaria istanza della X con propria nota n. ----- del -----;
- La X, peraltro, attende comunque l'avviso di questo Comitato - in ordine alla fondatezza dell'assunto che forma l'oggetto del suo quesito -, del quale si è invero radicata la competenza per effetto dell'adizione fattane con la citata nota della società in data -----;

Udita la relazione del componente Cons. Italo Volpe.

Considerato che:

con nota -----la X ha manifestato di non avere più alcun interesse all'acquisizione del parere originariamente richiesto;

P.Q.M.

esprime parere nel senso della inammissibilità della richiesta di parere.